

### Area 3 - Viabilità e Edilizia Scolastica

#### Servizio amministrativo Viabilità - Trasporti

## PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 267 DEL 13/11/2017

OGGETTO: AREA 3 TECNICA. DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 56/2014. FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE PROVINCE OGGETTO DI TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI RISORSE IDRICHE. PROVVEDIMENTI.

### IL CONSIGLIO

Richiamati:

L'art. 1, commi 85, e segg. della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "legge Delrio"), contenente "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che testualmente dispongono:

"85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
  - b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
  - c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
  - d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica;
  - f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.";
- 87.....OMISSIS... .. 89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.";

La L. R. 20.10.2015, n. 32, con la quale la Regione Abruzzo ha provveduto al riordino delle funzioni amministrative delle Province, confermando il trasferimento in capo alla Regione medesima e ai Comuni di tutte le funzioni diverse da quelle attribuite in via principale alle Province (cc. dd. "funzioni fondamentali") dalla legge n. 56/2014;

Gli artt. 4 e 10 della richiamata L. R. n. 32/2015, che testualmente dispongono:

*"Art. 4 Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni.*

- 1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:*
  - a) le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'articolo 5-bis della [legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78](#) (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio);*
  - b) le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 della [legge regionale 9 aprile 1997, n. 32](#) (Norme di attuazione dell'art. 5 della [L. 18 marzo 1993, n. 67](#). Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti;*
  - c) le funzioni in materia di turismo limitatamente alle funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo;*
  - d) le funzioni in materia di sport;*
  - e) le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al [Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523](#) (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e [Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669](#) (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del [R.D. n. 523 del 1904](#) sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 94, [comma 5](#), della [L.R. 17 aprile 2003, n. 7](#) (Legge finanziaria regionale 2003).*
- 2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono esercitate e gestite dai Comuni nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 5 della [legge regionale 27 marzo 1998, n. 22](#) (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) garantendone la totale copertura finanziaria da parte della Regione, da definirsi con successivi accordi di cui all'articolo 10 che dovranno stabilire nel dettaglio l'entità delle risorse ed i capitoli di spesa relativi alle funzioni oggetto di trasferimento, da approvarsi con legge regionale, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria della Regione."*

*"Art. 10 Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni. 1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.*

- 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti con atti adottati dai competenti organi provinciali e comunali, pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).*
- 3. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi del presente articolo, i Comuni e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso riferiti alle funzioni da trasferire.*

*3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 sulla decorrenza del trasferimento, le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 sono direttamente trasferite ai comuni, in forma singola o associata, a far data dal 1° gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”;*

La deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 4.3.2016, con la quale la Regione Abruzzo ha trasferito fra l'altro a sé, con decorrenza dal 1 aprile 2016, in applicazione della predetta L. R. n. 32/2015 e degli Accordi stipulati in data 18.2.2016, un primo gruppo di funzioni in precedenza esercitate dalle Province in materia di “Formazione Professionale”, “Risorse Idriche e Difesa del suolo” “Agricoltura”, “Tutela Ambientale”, “Energia” e “Industria, Commercio e Artigianato”, nonché disposto il trasferimento di quota parte del personale provinciale addetto alle Funzioni generali (15% -ex art.1 comma 2 dell'Accordo siglato dall'Osservatorio Regionale in data 21/10/2015);

La successiva deliberazione della Giunta regionale n. 670, del 20.10.2016, con la quale la Regione Abruzzo ha trasferito a sé, con decorrenza dal 4 novembre 2016, le rimanenti funzioni assegnate alla Regione medesima dalla richiamata L.R. n. 32/2015, ed ha recepito:

- 1- Gli accordi stipulati con le Province per l'utilizzo del personale della Polizia provinciale mediante l'Istituto dell'avvalimento;
- 2- Lo schema di accordo per il trasferimento ai Comuni delle funzioni a questi assegnate dalla richiamata L.R. n. 32/2015, schema approvato in sede di Osservatorio regionale nella seduta del 5 settembre 2016 da parte dei rappresentanti di Regione, Province e ANCI;

**Considerato che:**

- l'Amministrazione Provinciale intende adempiere al provvedimento relativo all'art. 4 della L.R. n. 32 del 20/10/2015;
- l'Amministrazione Provinciale intende trasferire le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e R.D. n. 2669 del 09/12/1937 “Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”, ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523/1904 sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 94, comma 5, della L.R. n. 7 del 17/04/2003 “Legge finanziaria regionale 2003”.

**Visto** il testo dello schema di accordo conseguentemente aggiornato per le ragioni di cui sopra e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**Dato atto** che questa Provincia non ha personale, immobili e attrezzature da trasferire ai Comuni per effetto del trasferimento agli stessi delle funzioni di che trattasi.

**Richiamate** le principali leggi e le norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche:

- R.D. n. 523 del 25/07/1904 – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
- R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici (Elenco delle acque pubbliche scorrenti nella Provincia di Pescara);
- R.D. n. 2669 del 09/12/1937 – Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica;
- L. n. 36 del 05/01/1994 - Disposizioni in materia di risorse idriche;
- L. n. 37 del 05/01/1994 – Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
- L.R. n. 72 del 12/08/1998 – Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale;

- L.R. n. 81 del 16/09/1998 – Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
- L. n. 183 del 18/05/1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
- D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 - Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. n. 36 del 05/01/1994 in materia di risorse idriche;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 494 del 30/03/2001 – Atto di indirizzi, criteri e metodi per la realizzazione di interventi sui corsi d'acqua della Regione Abruzzo;
- L.R. n. 12 del 11/05/1999 - Attuazione del D.L.vo n. 152 del 11/05/1999, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua;
- Circolare RA/4369 del 04/04/2005 – Istruzioni per il rilascio delle autorizzazioni intorno alle opere idrauliche e delle concessioni di pertinenza idraulica;
- Circolare RA/109935 del 07/10/2008 – Competenze aste fluviali ai sensi delle LL.RR. n. 72/1998, n. 81/1998 e n. 07/2003;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 342 del 03/05/2010 – Approvazione indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali;
- Circolare RA/168914 del 09/09/2010 – Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 sui corsi d'acqua. Competenze al rilascio;
- L.R. n. 32 del 20/10/2015 – Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione delle Legge n. 56/2014.

**Visti:**

- il vigente statuto della Provincia; -
- il TUEL;
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**DELIBERA**

1. Di precisare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di recepire ed approvare gli accordi stipulati con la Regione Abruzzo e lo Schema di Accordo allegato per il trasferimento ai Comuni delle funzioni di cui all'art. 4 comma 1 lettera e) della citata legge regionale;
3. Di comunicare il presente provvedimento a tutti i Comuni della Provincia di Teramo affinché ciascuno provveda ad approvare a sua volta il testo dell'accordo;
4. Di trasferire ai Comuni della Provincia di Teramo, ognuno per le proprie competenze territoriali, le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. n. 523 del 25/0//1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e R.D. n. 2669 del 09/12/1937 “Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”, ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523/1904 sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 94, comma 5, della L.R. n. 7 del 17/04/2003 “Legge finanziaria regionale 2003”;
5. Di dare mandato al Dirigente dell'Area 3 Tecnica di procedere alla stipula degli accordi con i singoli Comuni al fine di accelerare il trasferimento delle funzioni di che trattasi e per il trasferimento delle autorizzazioni, rilasciate dalla Provincia e/o trasferite dalla Regione alla Provincia, ai rispettivi Comuni di competenza;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Quindi il Presidente, stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente atto.



PROVINCIA  
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

## DELIBERA N.RO 267 DEL 13/11/2017

Oggetto: AREA 3 TECNICA. DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 56/2014. FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE PROVINCE OGGETTO DI TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI RISORSE IDRICHE. PROVVEDIMENTI.

VISTO CONTABILE

Il sottoscritto attesta la non rilevanza contabile dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 15/11/2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE  
DELLE RISORSE  
cozzi daniela



PROVINCIA  
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

## PROPOSTA DI CONSIGLIO N.RO 267 DEL 13/11/2017


OGGETTO: AREA 3 TECNICA. DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 56/2014. FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLE PROVINCE OGGETTO DI TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI RISORSE IDRICHE. PROVVEDIMENTI.

VISTO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 13/11/2017

IL DIRIGENTE  
Di Liberatore Leo



**LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32 ART. 10 - ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI "AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO", DI "SPORT" E DI "DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE (EX R.D. N. 523/1904; R.D. N. 2669/1937 E L.R. 7/2003)".**

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province, presso gli uffici della Presidenza della Giunta regionale, ubicati in Pescara, alla via Giovanni Bovio, sono convenuti:

- Il Presidente della Provincia di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Provincia medesima ;
- Il dott. \_\_\_\_\_, Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ o Presidente della forma associativa \_\_\_\_\_ il quale interviene al presente atto in rappresentanza del suddetto Ente;

I convenuti innanzitutto premettono:

1. A seguito del riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge n. 56/2014, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale sono state individuate le funzioni precedentemente di competenza delle Province che sono trasferite alla stessa Regione e ai Comuni;
2. In particolare, all'art. 4 della citata legge regionale, rubricato "Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni", sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni;
3. L'art. 7 della predetta legge regionale di riordino prevede che "... la Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio regionale per la riforma delle Province di cui al punto 13, lettera b)

dell'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della L. 56/2014 previo esame congiunto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, adotta linee guida con cui definisce criteri, modalità e termini per la stipulazione degli accordi di cui agli articoli 8 e 10 relativi all'individuazione e al trasferimento dei beni, delle risorse umane, delle risorse finanziarie, delle risorse strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni da allocare” e che “Le linee guida prevedono un termine per la sottoscrizione degli accordi non superiore, di norma, a 60 giorni dall'approvazione del provvedimento amministrativo della Giunta regionale”;

4. Il successivo art. 10, dispone che “1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti con atti adottati dai competenti organi provinciali e comunali, pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT). 3. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi del presente articolo, i Comuni e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso riferiti alle funzioni da trasferire”;
5. In esecuzione delle citate disposizioni e delle predette Linee Guida e tenuto conto:
- delle disponibilità finanziarie allo scopo previste nel bilancio regionale;
  - delle esigenze di funzionamento dei servizi;

le parti ritengono di procedere, in via prioritaria, al trasferimento immediato ai Comuni, in forma singola o in associazione con altri, delle funzioni relative alle materie elencate nella intestazione del presente Accordo.

#### **Tutto ciò premesso**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 -FUNZIONI DA TRASFERIRE**

Sono trasferite al Comune, in forma singola o in associazione con altri, con decorrenza dalla data di adozione dei provvedimenti provinciali e comunali di recepimento del presente Accordo, pubblicati anche sul BURAT, le seguenti funzioni di cui all'art. 4, lett. c), d), e), della L.R. n 32/2015:




- a. **le funzioni in materia di Turismo**, limitatamente alle funzioni amministrative concernenti le Agenzie di viaggio e turismo di cui alle L.R. 12/01/1998 n.1 e L.R. 12/12/2003 n.24;
- b. **le funzioni in materia di Sport** di cui alla Legge Regionale 72/1998, art. 54, comma 1, e alla Legge Regionale 20/2000 art.36 per le funzioni di cui al combinato disposto degli artt. 3, lettere b) e c), e 6, comma 2, nonché degli artt. 16, lettere b) e c) e 17, punti 2. e 3 della medesima legge.
- c. **le funzioni in materia di Difesa del suolo e di Risorse idriche**, limitatamente ai compiti di Polizia idraulica e di pronto intervento, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937, ivi comprese le limitazioni e i divieti, ossia con espressa inclusione dei poteri in ordine all'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua ed i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, ai sensi del R.D. 523/1904, sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'art. 94, comma 5, della L.R. n. 7/2003.

## **Art. 2 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

Al presente Accordo, ai sensi dell'art.3, comma 3, delle Linee Guida approvate con DGR 1054 del 19/12/2015, sono allegati i seguenti elenchi, come risultanti dai prospetti redatti distintamente dalla Provincia per ogni singola funzione da trasferire, sottoscritti in originale dal Dirigente competente e dal Segretario Generale dell'Ente, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche a fini esclusivamente conoscitivi:

1. l'entità delle spese impegnate, così come risultanti dal rendiconto 2014, già agli atti della Giunta Regionale, e dal rendiconto 2015 se approvato e da acquisire, comprensive della quota finanziata da trasferimenti regionali o nazionali, ad eccezione di quelle previste dall'art. 9, comma 6, della L.R. n. 32/2015, certificata dal dirigente dei servizi finanziari e dal segretario generale;
2. l'entità delle entrate accertate, così come risultanti dal rendiconto 2014, già agli atti della Giunta Regionale e da rendiconto 2015 se approvato e da acquisire, connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire certificata dal dirigente dei servizi finanziari e dal segretario generale;
3. l'elenco delle risorse finanziarie, assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, per il finanziamento delle attività di cui all'art 9, commi 3, 4 e 5 della L.R. n. 32/2015 certificata dal dirigente dei servizi finanziari e dal segretario generale;



4. l'elenco del personale adibito a ciascuna funzione oggetto di trasferimento, certificato dal dirigente del personale e dal segretario generale;
5. l'elenco dei beni immobili, corredato da tutte le certificazioni di legge, in cui hanno sede gli uffici preposti alle funzioni da trasferire, certificato dal dirigente del patrimonio e dal segretario generale;
6. l'entità dei beni mobili e attrezzature utilizzate per l'esercizio delle funzioni da trasferire, certificata dai competenti dirigenti e dal segretario generale;
7. l'elenco di tutti i rapporti giuridici pendenti, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 32/2015, certificato dal competente dirigente e dal segretario generale;
8. l'elenco di eventuali partecipazioni a società ed altri enti che esercitano attività connesse alle funzioni da trasferire ai comuni, ai sensi dell'art. 9 comma 7 della L.R. 32/2015, certificato dal competente dirigente e dal segretario generale. Per il trasferimento effettivo di eventuali quote di partecipazione saranno stipulati specifici accordi Province/Comuni entro tre mesi dalla stipula del presente Accordo;
9. l'elenco dei dipendenti a tempo determinato assegnato alle funzioni oggetto del trasferimento, con l'indicazione dei profili funzionali, delle risorse e delle date di scadenza dei contratti, certificato dal competente dirigente e dal segretario generale;
10. l'eventuale elenco del personale in avvalimento presso le Province alla data dell'8/04/2014, assegnato alle funzioni oggetto del trasferimento, con l'indicazione dei profili funzionali, delle risorse e delle date di scadenza dei contratti, certificato dal competente dirigente e dal segretario generale.

### **Art. 3 - RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI (DOTAZIONI TECNICHE MOBILI E BENI IMMOBILI)**

Ai fini del presente Accordo le Province attestano, come da elenchi allegati ai sensi dell'art.2, la inesistenza di risorse umane finanziarie e strumentali (dotazioni tecniche mobili e immobili) da destinare ai Comuni a seguito del trasferimento delle funzioni oggetto del presente Accordo.

### **Art.4 - DISCIPLINA DELLE RISORSE ORGANIZZATIVE**

Previa intese, sono trasferiti ai Comuni, in forma singola o in associazione con altri, e su loro richiesta di atti, documenti e dati, relativi alle funzioni trasferite oggetto del presente Accordo, qualora utili a nuovi procedimenti attivati dai Comuni medesimi in materia.



**Art.5 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si fa rinvio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per  
La Regione Abruzzo  
il Vice Presidente  
della Giunta Regionale  
On. Giovanni Lolli



Per la Provincia dell'Aquila  
il Presidente Pro tempore o suo delegato

Per la Provincia di Chieti  
il Presidente Pro tempore o suo delegato

Per la Provincia di Pescara  
il Presidente Pro tempore o suo delegato

Per la Provincia di Teramo  
il Presidente Pro tempore o suo delegato

Per l' ANCI  
P. il Presidente o suo  
delegato

